

primo grado della terza, perchè troppo poca la differenza tra le lire 200 della terza classe e le lire 170 e 156 della 4 e 5. L'ultimo grado poi di queste due ultime classi non sta in proporzione coll'ultimo grado delle classi precedenti e massime della terza, giacchè l'ultimo grado della categoria quarta pagherebbe tanto come l'ultimo grado della categoria 3, e poco meno quello della categoria ultima.

Eppure una differenza mi pare vi debba essere tra coloro che patrocinano davanti alle Corti di appello, e coloro che patrocinano davanti ai tribunali.

Dunque, parlando per ora solamente degli avvocati di Torino, io propongo le seguenti cifre che si leggono nel mio emendamento, cioè lire 320 pel primo grado, 160 pel secondo, 80 pel terzo, e 40 pel quarto.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti la proposta della Commissione. Qualora questa venga rigettata...

**DI REVEL, relatore.** Domando la parola.

Io desidero solo di dare alla Camera ragguaglio intorno al modo con cui la Commissione ha proceduto relativamente alla tassa degli avvocati patrocinanti.

Ritenga la Camera che la prima proposta del Governo era di fare tre sole classi e tre soli gradi: gli avvocati davanti alla Corte di cassazione, alla Camera dei conti, alle Corti d'appello a Torino e Genova, erano proposti tassarsi in primo grado a lire 600, in secondo a 400, in terzo a 200; davanti alle altre Corti di appello, primo grado 300, secondo 200, terzo 100; davanti ai tribunali provinciali, primo grado 200, secondo 100, terzo 50.

La Commissione trovò che il non ammettere un quarto grado, segnatamente per le prime due classi, fosse cosa che lasciasse troppo grave la tassa, perciò il Ministero si decise ad aumentare di un grado la tabella, e quindi non vi fu che un'aggiunta di un quarto grado, per gli avvocati, avanti la Corte di cassazione e le Corti di appello di Torino e Genova, e davanti le Corti di appello.

La Commissione, nonostante questa proposta del Governo, trovò ancora che la tassa sembrasse troppo grave, e quindi ridusse di un sesto tutte le proposte del Governo, in guisa che il primo grado in Torino si trova di 500 lire; il secondo di 340, il terzo di 170, ed il quarto di 85, e così progressivamente con una diminuzione di un sesto su tutte le altre categorie.

Dopo le petizioni presentate alla Camera, che furono per volere di essa rimandate alla Commissione, e dalla Commissione esaminate, venne fuori una terza proposta, la quale è anche in diminuzione della precedente; non per quanto concerne la prima classe degli avvocati di Torino, ma sibbene per quanto riflette gli avvocati di Genova, e successivamente anche gli altri; per modo che, mantenendo, quanto a Torino, la graduazione primitivamente proposta, si fece, in merito agli avvocati di Genova (aggiungendo pure ad essi quelli di Casale), una diminuzione di un quarto sulla somma precedentemente divisata: quanto alle altre, si fece parimente la riduzione di un quarto.

Riguardo agli avvocati patrocinanti avanti ai tribunali provinciali, s'introdussero due classificazioni: una che comprende i tribunali di prima, seconda e terza classe, e l'altra che ingloba solo quelli di quarta classe.

Per formare i gradi alla classe degli avvocati avanti ai tribunali provinciali di prima, seconda e terza classe, si fece una diminuzione di un quarto dalla primitiva proposta, e per quelli della quarta categoria si scemarono di un quinto le cifre di quest'ultima. Quindi queste gradazioni sono sempre la conseguenza di una proporzione decrescente, però sempre basata sulla primitiva proposta del Governo.

La Commissione mantiene che queste classificazioni siano sufficientemente moderate, massime tenendo conto del sistema di graduazione, per cui un dodicesimo soltanto viene posto nel primo grado, ed un ottavo nel secondo, mentre il sovrappiù si ripartisce negli ultimi gradi, e mentre altresì gli avvocati che non hanno ancora otto anni di esercizio, non fanno numero per la graduazione, e vengono di diritto collocati nell'ultimo grado.

Sarà ammesso dalla Giunta solo qualche temperamento, quando si venga alla classificazione delle Corti di appello di Genova e Casale, qualora qualche proposta venga fatta, per cui sia dimostrato che i guadagni dei patrocinanti avanti quelle due Corti non stannu in relazione sufficientemente eguale da ammettere una eguale tassazione. Ma, quanto alle altre tassazioni, la Commissione crede che i termini nei quali le somme sono proposte non debbano riescire di un aggravio intollerabile ai patrocinanti da cui debbono essere pagate.

La Commissione ha già fornito dimostrazioni rispetto agli avvocati di Ciampieri e di Genova, le quali già sono contenute nei rendiconti della Camera. Essa non ha sott'occhio il risultato di quei computi, perchè gli ha rimessi agli stenografi che gli hanno uniti al resoconto; ma crede di avere a sufficienza dimostrato che, presa in complesso, questa tassa non eccede i limiti ragionevoli del contributo che gli avvocati patrocinanti debbono corrispondere al Governo, tanto più se si pon mente che essi non contestano i proventi che ritraggono dalla loro professione, e che corre ora il quinto anno da che tale tassa fu loro imposta.

Quindi la Commissione non potrebbe accettare le proposte del deputato Canalis, le quali mirano a ridurre di molto le somme che già furono replicatamente diminuite dalla Commissione stessa.

**CANALIS.** La Commissione intende di persistere nella cifra da essa proposta quanto agli avvocati, affermando che non la crede eccessiva, ma anzi moderata. Essa però non ha risposto alle obiezioni che io feci, le quali, a parer mio, hanno maggior forza, dopo che si è ammesso il principio che gli avvocati debbono essere imposti in relazione ai magistrati ed ai tribunali avanti ai quali sono ammessi a patrocinare. Quale è la conseguenza di questo principio? Che anche gli avvocati i quali dimorano fuori del circondario di una Corte, concorrono nel fare il numero del duodecimo e del sesto, come è stabilito nell'articolo nono. Posto questo principio, ripeto che in Torino 25 avvocati si supporrebbe che guadagnino 17 mila lire, ed altri 50, lire 12 mila circa.

Ora io domando se sia possibile che 75 avvocati in questa città facciano tali guadagni. Ciò che dico di Torino credo che si possa dire degli altri luoghi, e parimente ciò che dico degli altri luoghi, deve dirsi per tutti i gradi, giacchè questa proporzione è pressochè uguale in tutta questa tabella. Quindi io persisto nel mio emendamento, o quanto meno perchè sia modificata la proposta della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Zirio ha la parola.

**ZIRIO.** Io mi accosto all'opinione del mio amico deputato Canalis. L'oscitanza che vedo fra il progetto del Governo e gli emendamenti fatti dalla Commissione in questa tabella, mi fa sempre più dubitare che in tali classificazioni si sia andato alquanto a tentone.

Il signor ministro reggente le finanze ha posto per principio che la tassa delle patenti deve essere basata sul lucro che si fa dagli esercenti; questo principio è giustissimo, è sacrosanto; ma appunto per questo io credo che, tanto il Governo quanto la Commissione, potevano cercare, ed avrebbero facilmente rinvenuti gli elementi necessari per fare una gradua-